



NOTIZIARIO N. 22 – mese di novembre 2009

**Sommario:** Posta elettronica certificata PEC obbligatoria per i professionisti dal 29/11/2009 - Divieto di vendita di bombolette spray non biodegradabili ai minori di 18 anni – Produzione, commercializzazione ed utilizzo dei sacchetti di plastica – Certificazione energetica degli edifici - Locazioni: aggiornamenti ISTAT – Sorveglianza sanitaria: visite mediche per i lavoratori – Influenza A: dichiarazioni diramate dal Ministero – **GAL: PRESENTAZIONE LINEE GUIDA INTERVENTI FINANZIABILI**

## **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ( PEC ) OBBLIGATORIA PER PROFESSIONISTI DAL 29.11.2009**

*Entro il prossimo 29.11.2009 i professionisti iscritti in Albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC) o di altro analogo indirizzo e-mail basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione, nonché l'integrità di quanto inviato, e darne comunicazione, entro tale data, al relativo Ordine / Collegio.*

Il Decreto legge n. 185/2008, ha introdotto l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria (sono escluse le imprese individuali), per i professionisti iscritti in Albi o elenchi istituiti con legge dello Stato e per le Amministrazioni pubbliche, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC).

L'indirizzo PEC deve essere comunicato:

- **al Registro delle Imprese** (da parte delle società).  
Tale comunicazione va effettuata entro il 29.11.2011 qualora le stesse siano già costituite al 29.11.2008 ovvero all'atto dell'iscrizione al Registro stesso se costituite successivamente a tale data;
- **al rispettivo Ordine / Collegio di appartenenza** (da parte dei professionisti).  
Per tali soggetti la comunicazione va effettuata entro il prossimo:

**29 novembre 2009**

Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Pratiche Amministrative: tel. 0173-22.66.11 fax 0173-4.91.89 e-mail [amministrazione@acaweb.it](mailto:amministrazione@acaweb.it)

## **DIVIETO DI VENDITA DI BOMBOLETTE SPRAY NON BIODEGRADABILI AI MINORI DI 18 ANNI**

Con l'art. 3 comma 4 legge 15 luglio 2009 n. 94 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009 è stato introdotto il **divieto di vendita ai minori di anni 18 di bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili**. La violazione di tale divieto comporta una **sanzione amministrativa fino a 1.000,00 Euro**.

Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Servizi Innovativi: tel. 0173-22.66.11 fax 0173-36.15.24 e-mail [servizi@acaweb.it](mailto:servizi@acaweb.it) (Gianluca Ferrero – Alessandra Bertorello)

## PRODUZIONE COMMERCIALIZZAZIONE ED UTILIZZO DEI SACCHETTI IN PLASTICA

La normativa nazionale di recepimento delle direttive europee finalizzate ad una diminuzione delle emissioni inquinanti prevede una progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che non risultino biodegradabili.

L'iniziale termine previsto per il divieto di commercializzazione e uso di tali sacchetti, fissato al 1° gennaio 2010 è stato prorogato al 1° gennaio 2011.

Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Servizi Innovativi: tel. 0173-22.66.11 fax 0173-36.15.24 e-mail [servizi@acaweb.it](mailto:servizi@acaweb.it) (Gianluca Ferrero – Alessandra Bertorello).

## ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE) L.R. 13 DEL 28/05/2007 – OBBLIGATORIO DAL 01 OTTOBRE 2009

La L.R. n. 13 del 28/05/2007 ha reso **obbligatorio dal 01 ottobre 2009 l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) degli edifici in caso di compravendita o di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari.**

**L'ACE è un documento rilasciato da un tecnico specializzato ed iscritto nell'elenco dei Certificatori Energetici della Regione Piemonte e successivamente inviato telematicamente alla Regione Piemonte.**

L'attestato di Certificazione Energetica deve essere reso disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita o del contratto di locazione a cura del venditore o del locatore.

La certificazione è necessaria per tutti gli immobili ad esclusione di edifici con vincolo storico – architettonico, fabbricati industriali, artigianali e agricoli, edifici isolati con superficie inferiore a 50 mq, box, cantine, autorimesse, parcheggi, locali ad uso deposito, strutture temporanee, edifici dichiarati inagibili e edifici concessi in locazione con canone agevolato o convenzionato.

Al venditore che non rende disponibile l'ACE all'atto di compravendita la sanzione amministrativa va da 1.000 a 10.000 Euro, mentre al locatore che non rende disponibile l'ACE all'atto della stipula del contratto la sanzione va da 500 a 5.000 Euro.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi presso il nostro Ufficio Pratiche Amministrative: Tel. 0173-22.66.11 Fax 0173-36.15.24 e-mail [annamaria.giacone@acaweb.it](mailto:annamaria.giacone@acaweb.it) (Rif. Annamaria Giacone).

## LOCAZIONI: AGGIORNAMENTI ISTAT

Si comunica, ai fini dell'aggiornamento dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso commerciale o abitativo, la variazione dell'indice ai sensi della Legge 392/78:

**annuale SETTEMBRE 2008/ SETTEMBRE 2009 = 0,1% il cui 75% è pari al 0,075%**  
**biennale SETTEMBRE 2007/SETTEMBRE 2009 = 3,80% il cui 75% è pari al 2,85 %**

Per informazioni, conteggi e disbrigo delle pratiche, potete rivolgervi presso il nostro Ufficio Pratiche Amministrative: Tel. 0173-22.66.11 Fax 0173-36.15.24 e-mail [annamaria.giacone@acaweb.it](mailto:annamaria.giacone@acaweb.it) (Rif. Annamaria Giacone).

## SORVEGLIANZA SANITARIA: VISITE MEDICHE PER I LAVORATORI

Con l'entrata in vigore del Decreto correttivo al Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro **entrano a far parte della sorveglianza sanitaria sia le visite mediche preventive in fase preassuntiva, sia l'obbligo per il Datore di lavoro di sottoporre a visita medica preventiva il lavoratore assente per lunga malattia** (superiore a 60 giorni consecutivi).

Le nuove disposizioni di legge hanno inoltre introdotto **l'obbligo, da parte del Datore di lavoro, di consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria fornita dal medico competente.**

Ricordiamo, in generale, che la sorveglianza sanitaria è finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro e ai fattori di rischio professionali ai quali sono esposti.

**Il Datore di lavoro**, essendo il principale responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro **deve**, mediante l'operato del medico competente da lui stesso nominato, **assicurare che venga attivata la sorveglianza sanitaria nei seguenti casi:**

- **in cui è prevista dalle norme vigenti per i singoli rischi cui sono esposti i lavoratori** (es. per la presenza di rischi fisici quali rumori e vibrazioni, lavoratori notturni, lavoratori addetti all'uso di videoterminale per più di 20 ore settimanali, esposizione a polveri o prodotti chimici pericolosi, lavori faticosi o ripetitivi);
- **lavoratori minori;**
- **per accertare l'assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e abuso di alcol ai lavoratori addetti al trasporto** (conducenti di veicoli stradali) **ed alla guida** di macchine per la movimentazione di terra e merci o adibiti ad altre mansioni indicate dalla normativa;
- **in cui risulti necessaria a seguito della valutazione dei rischi aziendali;**

**La sorveglianza sanitaria prevede visite preventive e periodiche in funzione dei rischi aziendali e del giudizio del medico competente.**

**In caso di violazione degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria il datore di lavoro è soggetto a pesanti sanzioni amministrative pecuniarie o, per i casi gravi all'arresto.**

#### **IL MEDICO COMPETENTE**

Il medico competente, a seguito degli accertamenti preventivi e periodici definiti in base ad un protocollo sanitario, **esprime un giudizio sull'idoneità del lavoratore.** Gli esiti della visita medica vengono indicati nella cartella sanitaria che dev'essere conservata nel rispetto delle norme di protezione dei dati personali, nel luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.

Oltre agli obblighi indicati, il medico competente **deve collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione e all'attuazione delle misure di sicurezza, partecipare alle riunioni periodiche nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori e visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi.**

**Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Servizi Innovativi: tel. 0173-22.66.11 fax 0173-36.15.24 e-mail servizi@acaweb.it (rif. Gianluca Ferrero – Alessandra Bertorello).**

## **INFLUENZA A(H1N1) Raccomandazioni diramate dal Ministero**

Riportiamo di seguito uno stralcio della Circolare del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali contenente le raccomandazioni generali per la riduzione del rischio espositivo nei luoghi di lavoro. Informiamo inoltre che **il testo completo della Circolare è scaricabile dal sito [www.acaweb.it](http://www.acaweb.it) e cliccando sul pulsante "UFFICIO PAGHE".**

#### **INTRODUZIONE**

Il virus dell'influenza pandemica AH1N1v (v sta per variante) è un virus influenzale del tipo A che ha cominciato a circolare nella primavera del 2009, diffondendosi in maniera rapidissima dagli originali focolai di infezione del Messico e degli Stati Uniti d'America alla maggior parte dei paesi del mondo, determinando una vera e propria pandemia influenzale.

#### **SINTOMATOLOGIA E MODALITA' DI TRASMISSIONE**

I sintomi dell'influenza comprendono generalmente febbre, accompagnata almeno da tosse e mal di gola; possono manifestarsi anche altri sintomi quali mal di testa, debolezza, malessere generale, raffreddore e costipazione, dolori muscolari e articolari, brividi, vomito e diarrea. Questo complesso di sintomi viene solitamente descritto come sindrome simil-influenzale (ILI) e caratterizza sia le infezioni da virus influenzali stagionali che quelle da virus AH1N1. Come l'influenza stagionale, anche la nuova influenza da virus AH1N1v può presentarsi con forme di gravità variabile.

I virus dell'influenza (incluso il nuovo virus influenzale AH1N1v) possono in linea teorica persistere sulle superfici non porose per 24-48 ore; tuttavia, già dopo poche ore l'infettività delle particelle virali si riduce in maniera significativa per effetto della esposizione all'ambiente esterno ed agli agenti atmosferici.

Allo stato delle conoscenze attuali, è possibile affermare che il virus della nuova influenza AH1N1v si diffonde, dalle persone malate, nello stesso modo dei virus dell'influenza stagionale, ovvero:

- per via diretta: attraverso le goccioline di secrezioni respiratorie e di saliva emesse con la tosse, lo starnuto;
- per via indiretta: attraverso le mani, che vengono in contatto con oggetti e superfici contaminate da secrezioni di persone infette (maniglie, corrimani, piani di tavoli e banchi di lavoro, rubinetti, attrezzature sportive, etc.) e poi portando le mani non lavate agli occhi, al naso o alla bocca.

#### **RACCOMANDAZIONI SU PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'INFLUENZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Il rischio di trasmissione dell'influenza (pandemica o stagionale) nei luoghi di lavoro è in gran parte condizionato dalla condivisione di spazi in ambienti confinati e da attività che esponano a contatto con il pubblico. In ogni caso,

in qualsiasi luogo di lavoro è fondamentale il rispetto di elementari norme igieniche quali l'igiene delle mani e l'adozione di comportamenti di buona educazione igienica per limitare le occasioni di contagio attraverso starnuti o colpi di tosse. Una buona igiene delle mani è di primaria importanza nella prevenzione dell'influenza così come di altre malattie infettive. Le mani vanno lavate frequentemente (ed ogni volta che sia necessario, in particolare dopo avere usato i servizi igienici e prima dei pasti) con acqua e sapone o con soluzioni detergenti a base di alcol (concentrazione 60-90%).

Lavabi e detergenti a base di alcol debbono essere sempre disponibili e facilmente accessibili. Nel lavaggio delle mani devono essere seguite le seguenti accortezze:

- Lavaggio con acqua e sapone: Usare acqua calda e strofinare le mani insaponate per 15-20 secondi
- Detersione con detergenti a base di alcol: Non aggiungere acqua e strofinare il prodotto sulle mani fino che queste non ritornano asciutte

#### **AZIONI DEI DATORI DI LAVORO E DEI DIRIGENTI UTILI PER LA RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS INFLUENZALE NEI LUOGHI DI LAVORO**

- Provvedere, affinché i lavoratori che presentino sintomi influenzali, lascino prontamente i luoghi di lavoro e non siano riammessi al lavoro se non dopo 24 ore dalla cessazione dei sintomi in assenza di terapia sintomatica ed antipiretica (in quanto fonte di rischio biologico per gli altri lavoratori e per gli utenti).
- Provvedere affinché siano fornite ai lavoratori corrette informazioni sulla nuova influenza AH1N1 in forma e linguaggio facilmente comprensibili da parte di tutti i lavoratori.
- Provvedere che sul posto di lavoro sia sempre assicurata la disponibilità a sufficienza, di detergenti liquidi a base di alcool (minimo 60%), e ove necessario nelle aree comuni quali sale di attesa, aree break, posti di ristoro, bar e mense.
- Disporre affinché siano effettuate nei luoghi di lavoro pulizie con la necessaria regolarità (almeno una volta al giorno) e tutte le volte che le superfici dure, che più comunemente possono essere toccate da più persone, appaiano visibilmente sporche).
- Rendere disponibili, ove necessari, fazzolettini di carta e salviette monouso

I datori di lavoro dovranno in particolare:

- **Provvedere all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in relazione al rischio espositivo ad agenti biologici** in collaborazione con il medico competente, se presente, prevedendo protocolli per la gestione di dipendenti con sintomi di influenza manifestati sul posto di lavoro.

**RICORDIAMO NUOVAMENTE CHE IL TESTO COMPLETO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO E' SCARICABILE DAL [STO www.acaweb.it](http://www.acaweb.it) e cliccando sul pulsante "UFFICIO PAGHE".**

### **COMUNICATO STAMPA**

## **Il PSL del GAL Langhe Roero Leader: la mappa degli aiuti al territorio**

**Saranno illustrati in due incontri, il 24 e 27 novembre 2009, le linee guida per gli interventi finanziabili con i fondi dell'Asse 4 Leader del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte**

**Sono ingenti le risorse pubbliche che il GAL Langhe Roero Leader potrà mettere a disposizione del territorio grazie al proprio Piano di Sviluppo Locale (PSL) "Colline da Vivere: relazioni in Langa e Roero" approvato nell'ambito dell'Asse IV Leader del PSR 2007-2013 dalla Regione Piemonte: si tratta di oltre 4.200.000 euro di contributi, con l'attivazione di oltre 7 milioni di euro di investimenti.**

E sono molteplici gli ambiti di intervento e i settori dell'economia locale che potranno esserne interessati, dalle filiere agro-alimentari e artigianali allo sviluppo dei servizi culturali e sociali, dalla tutela e riqualificazione del patrimonio rurale al turismo, passando per il sostegno alla creazione e allo sviluppo della microimpresa.

**Per dare un quadro della situazione e sensibilizzare il territorio sulle future opportunità di finanziamento pubblico, oltre che per sondare il terreno rispetto alle aspettative e alle potenzialità di investimento coerenti con la logica Leader, il GAL ha previsto due incontri, rispettivamente martedì 24 novembre a Bossolasco presso la sala conferenze della Comunità Montana Alta Langa e venerdì 27 novembre a Magliano Alfieri presso la sala del Castello, sempre alle ore 16.30, cui sono invitati a partecipare tutti gli Enti Pubblici del territorio del GAL, sia in forma singola che associata, le Associazioni di Categoria, i soci del GAL (già tali o in corso di adesione), gli imprenditori (agricoli e non) e tutti i soggetti che a vario titolo possono essere interessati a partecipare al progetto o a presentare domanda di finanziamento.**

Gli incontri saranno organizzati in collaborazione con l'ATL Langhe Roero che esporrà agli intervenuti le linee guida ideali per lo sviluppo locale del settore turistico, dalla strutturazione dei servizi alla loro commercializzazione e promozione, in linea con la domanda e le esigenze espresse dai turisti.

**Per maggiori informazioni contattare gli uffici del GAL LANGHE ROERO LEADER, VIA UMBERTO I N. 1- 12060 BOSSOLASCO (CN) TEL. 39 0173 799.000 - 79.35.08 FAX. 39 0173 79.34.49 MAIL [gal.bossolasco@arpanet.it](mailto:gal.bossolasco@arpanet.it).**